



COMUNE di BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

UFFICIO TECNICO

Area Tecnico Manutentiva

E-mail: bussoleno@postemailcertificata.it

P.I.V.A. 03937400012 – C.F. 86501170012

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO STAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia sulle strade comunali nelle stagioni invernali 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con inizio dal 15/11/2018 al 30/4/2019, dal 15/11/2019 al 30/04/2020, dal 15/11/2020 al 30/04/2021 tramite noleggio di autocarri e trattori muniti di lama spartineve e pale meccaniche gommate da utilizzarsi per lo sgombero della neve dalle vie e piazze del territorio comunale suddiviso in 8 zone:

- 4 zone principali per lo sgombero neve (a cui farà capo per ognuna un mezzo di sgombero);
- 2 zone per il trattamento antigelo;
- 1 zona per la rimozione neve dalle piazze o dalle strade che hanno accumulato sui bordi stradali;
- 1 zona per la pulizia dei marciapiedi.

Per quanto riguarda lo spargimento del sale sono richiesti **due mezzi dedicati**. In funzione dell'evento meteorologico **potranno essere richiesti fino a tre mezzi attivi contemporaneamente**. L'area d'intervento è comprensiva di tutte le strade bitumate del territorio comunale evidenziate sulla planimetria allegata.

L'importo a base d'appalto è stabilito, per le tre stagioni invernali, come segue:

- Zona 1 € 19.500,00 oltre iva (€ 6.500,00 su base annua);
- Zona 2 € 16.500,00 oltre iva (€ 5.500,00 su base annua);
- Zona 3 € 15.000,00 oltre iva (€ 5.000,00 su base annua);
- Zona 4 € 22.500,00 oltre iva (€ 7.500,00 su base annua);
- Zona 5 € 13.500,00 oltre iva (€ 4.500,00 su base annua);
- Zona 6 € 39.000,00 oltre iva (€ 13.000,00 su base annua);
- Zona 7 € 51.000,00 oltre iva (€ 17.000,00 su base annua);
- Zona 8 € 30.000,00 oltre iva (€ 10.000,00 su base annua);

Il corrispettivo indicato per il servizio per ogni zona è composto da fermo-macchina, indennità di reperibilità e costo per le ore di servizio effettivamente svolte. Si precisa quindi che il numero delle ore indicate nel prospetto per la formulazione del valore a base di gara è puramente indicativo e come tale non vincolante. Il reale compenso all'appaltatore avverrà sulla base delle specifiche prestazioni che verranno eseguite e quindi senza che per questo possano essere avanzate pretese da parte delle ditte appaltatrici. Nel caso che le operazioni si realizzino nei giorni festivi e nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) i compensi orari saranno aumentati del 10%.

Ogni ditta potrà partecipare per più zone a condizione che dimostri di avere adeguata attrezzatura per coprire ogni intervento di zona.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di un'unica offerta ammissibile per zona, includendo la possibilità di aggiudicare alla medesima ditta più di una zona, a condizione che venga garantita la disponibilità dei mezzi ed operatori adeguati per ognuna.

Sono ammesse a presentare offerta esclusivamente ditte che dimostrino di avere la tipologia di macchinari adeguati per lo svolgimento del servizio e con operatori con esperienza.

Gli interventi potranno essere richiesti dalla stazione appaltante e senza comunque che ciò costituisca vincolo od opzione da parte della ditta appaltatrice.

Fanno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), previsto dall'art. 26 del D.lgs. n.81/2008;
- le planimetrie delle aree d'intervento con la suddivisione in 8 zone;

ART.2 - MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI

Le ditte aggiudicatrici dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione:

- per la zona 1: trattore agricolo gommato di potenza 80-100 HP munito di quattro ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale di larghezza superiore alla larghezza del trattore orientabile, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista;
- per la zona 2: trattore agricolo gommato/ autocarro di potenza 80 -100 HP con due ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile di larghezza superiore alla larghezza del mezzo, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista;
- per la zona 3: trattore agricolo gommato/ autocarro 80-100 HP con due ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile di larghezza superiore alla larghezza del mezzo, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista di potenza;
- per la zona 4: trattore agricolo gommato di potenza 80-100 HP con quattro ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile e posteriore di larghezza superiore alla larghezza del trattore, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista;
- per la zona 5:
 - Pala gommata con potenza da 60-80 HP e quattro ruote motrici, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio ed autista;
 - Autocarro di portata utile da 80-120 q. da adibire al trasporto della neve compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio ed autista;
- per la zona 6:
 - Autocarro con portata 35 q. con sabbiatrice trasportata, di capacità pari a mc. 1,50 - 2,00 si richiede che lo spargisale sia dotato di un dispositivo frantumatore che permetta lo spandimento in modo molto uniforme dell'antigelo utilizzato in qualsiasi condizione climatica.
- per la zona 7:
 - Autocarro con portata 35 q. con sabbiatrice trasportata di capacità pari a mc. 1,50 - 2,00 si richiede che lo spargisale sia dotato di un dispositivo frantumatore che permetta lo spandimento in modo molto uniforme dell'antigelo utilizzato in qualsiasi condizione climatica.;
- per la zona 8:
 - Quattro operatori, con l'obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità, per la rimozione della neve dai marciapiedi e dagli spazi pubblici individuati in planimetria allegata e per il trattamento antigelo degli stessi con due mezzi sgombraneve adeguati alla dimensione delle aree da sgomberare. La fornitura e stesa del salgemma per il trattamento antigelo è a carico della Ditta;

Tutti i mezzi dovranno essere conformi a quanto meglio specificato al successivo art.14 ed idonei alla circolazione su strada e con appositi segnali luminosi secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal suo regolamento di attuazione.

I mezzi ed il personale necessario dovranno comunque essere a disposizione dal 15/11/2018 al 30/04/2019, dal 01/11/2019 al 30/04/2020 e dal 01/11/2020 al 30/04/2021 in qualunque giorno, feriale o festivo ed in qualunque ora diurna o notturna.

I mezzi, completamente equipaggiati con spartineve, segnali luminosi regolamentari, zavorra e catene dovranno *iniziare il servizio autonomamente* in funzione del preavviso ricevuto dal servizio di allerta meteorologico e comunque quando la neve raggiunga i 5 cm di altezza sulle strade ed andrà continuato fino alla fine della nevicata in modo da garantire la percorribilità della strada in sicurezza.

In funzione della nevicata sarà cura di ogni Impresa dedita allo sgombero neve (zone 1, 2, 3, 4, 5) contattare il servizio trattamento antigelo (zone 6, 7) al fine di avviare tale intervento.

In caso di nevischio (neve inferiore ai 5 cm di altezza) lo sgombero avverrà a fine nevicata, con avviso successivo alla Ditta di spargimento sale per ottimizzare la percorribilità stradale, seguendo gli itinerari prestabiliti e le zone di competenza.

In alternativa l'attivazione potrà avvenire da parte del personale preposto anche in assenza di preavviso. In ogni caso l'intervento dovrà essere comunicato tempestivamente al preposto per la contabilità degli interventi svolti.

Gli appaltatori delle zone 6, 7 e 8 dovranno cominciare il servizio di salatura antighiaccio autonomamente dopo aver ricevuto la comunicazione di allertamento da parte del servizio dedicato alle previsioni meteorologiche, quindi in funzione degli orari di previsione del medesimo al fine di prevenire situazioni di impercorribilità della strada o possibilità di danni a persone e cose. Il servizio potrà essere attivato anche dalle Ditte di sgombero neve a fine nevicata oppure in caso di nevicate continue a fine del percorso di sgombero neve per garantire la percorribilità delle strade, soprattutto con temperature negative.

Ad inizio stagione, con temperature negative verrà effettuato un trattamento preventivo antigelo in funzione dell'allerta meteo.

In alternativa l'attivazione potrà avvenire da parte del personale preposto in assenza di preavviso di cui sopra in ogni caso l'intervento dovrà essere comunicato al preposto per la contabilità degli interventi svolti.

Al fine di garantire la tempestività degli interventi, le ditte partecipanti dovranno garantire che i mezzi da impiegare siano dislocati entro i confini del territorio comunale od all'esterno di questo in una fascia chilometrica che consenta di rispettare le tempistiche d'intervento. Come punto di dislocazione si intende il luogo presso il quale il mezzo è abitualmente ricoverato.

La/Le ditta/e appaltatrice/i, relativamente alle zone 6 e 7 si impegnano altresì a garantire le seguenti disponibilità, prima dell'inizio della stagione invernale:

- 30 tonnellate di sale (cloruro di sodio) per interventi preventivi su strade;
- 60 tonnellate di sale tipo salgemma e sabbia e
- 60 tonnellate di sale tipo salgemma per gli interventi durante o dopo la nevicata o in caso di ghiaccio già formato su strada, da verificarsi dalla D.L. unitamente alla disponibilità dei mezzi spargisale.

Le ditte dovranno disporre di recapito telefonico cellulare presso il quale dovranno esservi permanentemente nelle ore diurne e notturne persone idonee a ricevere le disposizioni della Direzione del Servizio ed impartire gli opportuni ordini per l'espletamento dei compiti affidati. I nominativi degli incaricati della ditta ed il recapito telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati alla Direzione stessa.

La ditta dovrà garantire inoltre il coordinamento dei mezzi d'opera con proprio personale qualificato con mansioni di assistente al servizio che dovrà riferire qualsiasi problema inerente il servizio alla Direzione o al personale tecnico comunale preposto.

Le ditte di sgombero della neve (zone 1, 2, 3, 4 e 5) dovranno comunicare tempestivamente alla/e Ditte incaricate del trattamento di salatura antighiaccio (zone 6 e 7) la conclusione dello sgombero per consentire a quest'ultime il trattamento adeguato.

In caso del solo trattamento antighiaccio sarà la/le Ditta/e incaricate ad effettuare tale servizio tempestivamente per garantire la sicurezza stradale a persone e cose.

La Direzione del Servizio si riserva altresì di dare ordini di stato di preallarme ed in tal caso la ditta terrà disponibile e completamente equipaggiati gli autocarri ed i trattori nei propri magazzini sino all'ordine di entrata in servizio o di revoca dello stato di preallarme.

In caso di ordine di entrata in servizio i mezzi posti in preallarme dovranno iniziare il servizio entro 30 minuti.

Per le stagioni invernali si prevede un servizio di informazione locale sugli eventi nevosi con un preavviso sul verificarsi dell'evento tramite messaggio telefonico sui numeri indicati dalle ditte appaltatrici. Tale messaggio costituisce preallarme per l'avvio delle operazioni che inizieranno alle condizioni di cui sopra perciò entro 30 minuti.

Entro giorni 10 dalla data di formalizzazione dell'aggiudicazione, pena l'esclusione dall'affidamento, la ditta dovrà consegnare l'elenco dei singoli mezzi specificando per ciascuno di essi,

tipo, portata o potenza, numero di targa, nominativo, indirizzo e telefono del proprietario o conducente e luogo di deposito dell'automezzo.

Per ogni mezzo la Direzione del Servizio, in base al settore, individuerà una zona di intervento riportata sull'apposita planimetria con relativo itinerario da percorrere, ma potrà a suo insindacabile giudizio disporre gli spostamenti che riterrà più opportuni.

I mezzi sgombero neve dovranno tenere sgombre le carreggiate per la maggior larghezza possibile per tutto il periodo della nevicata.

I conducenti dei mezzi dovranno provvedere alla manovra di comando degli spartineve durante lo svolgimento del lavoro nonché ad ogni prestazione idonea al perfetto e sollecito espletamento del servizio attenendosi eventualmente alle istruzioni scritte o verbali che saranno loro impartite.

Inoltre, in caso di controllo da parte della D.L. o del preposto, i conducenti dei mezzi dovranno accogliere a bordo gli eventuali incaricati del Comune per il controllo degli itinerari e delle modalità di esecuzione del lavoro.

Le Ditte appaltatrici avranno a disposizione un GPS per ogni mezzo, da accendere obbligatoriamente a inizio servizio, con la possibilità di indicare quale servizio si sta svolgendo e che monitorerà la percorribilità stradale e l'orario di durata della prestazione in modo da permettere la registrazione dei dati raccolti da parte degli incaricati del Comune. L'impresa registrerà eventualmente i quantitativi di materiale impiegato su apposito modulo che, controfirmato dal conducente entro una settimana, sarà unico documento comprovante il servizio effettuato e sulla base del quale sarà predisposta la contabilità dei lavori e la corresponsione dei pagamenti.

L'Impresa a inizio e fine servizio è obbligata ad accendere/spegnere il dispositivo GPS e a comunicare tempestivamente i due momenti al reperibile di turno, tramite due avvisi telefonici.

La ditta si impegna a fornire i mezzi per il numero di ore consecutive richiesto dalla Direzione qualunque sia detto numero, rimanendo a carico della ditta l'onere e la responsabilità circa l'eventuale sostituzione del personale di guida qualora l'intervento si protragga oltre le 8 ore. Sarà cura della Ditta appaltatrice avere sempre attivo il servizio GPS sui mezzi operativi per tutta la durata del servizio.

All'Impresa viene corrisposta una indennità fissa stagionale per i mezzi principali richiesti dall'appalto onde assicurare o garantire il pronto intervento e l'efficienza del servizio stesso.

Tale indennità non verrà riconosciuta in caso di accertata mancanza di disponibilità di mezzi richiesti per ogni zona.

Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la forza maggiore, l'appaltatore non iniziasse e non effettuasse il servizio nel tempo prescritto, il Comune avrà la facoltà di procedere direttamente, con mezzi propri o con quelli di altra ditta, addebitando all'appaltatore inadempiente le penalità previste dal presente capitolato e l'eventuale maggiore spesa, riservandosi ogni azione per i danni.

Per tale circostanza l'impresa non potrà rivendicare pretese di sorta sull'indennità prevista per la disponibilità dei mezzi.

ART.3 - NORME PRINCIPALI

Le ditte appaltatrici dovranno in particolar modo:

- a) dare la precedenza allo sgombero della neve sulle principali arterie e su tutte le vie percorse dai servizi pubblici, nelle piazze, slarghi, incroci importanti in ciascuna zona;
- b) organizzare lo sgombero neve per agevolare la circolazione pedonale, gli attraversamenti delle strade e la zona destinata al mercato;
- c) effettuare il passaggio degli spartineve su ogni singola strada in modo tale da garantire la massima utilizzazione della carreggiata;
- d) provvedere, quando ordinato, con lo sgombero totale della neve con carico e trasporto della medesima in appositi punti segnalati dalla Direzione del Servizio nelle strade aventi larghezza della carreggiata inferiore a 5 m. e negli gli incroci in relazione all'entità della precipitazione;

- e) per la zona 5 provvedere alla rimozione da piazze e strade interne del centro paese dei cumuli di neve che verranno depositati dagli spartineve in zone prestabilite, e trasportare il materiale in aree individuate dalla stazione appaltante;
- f) per i trattamenti antigelo impiegare due autocarri dotati di sabbiatrice il cui intervento sarà richiesto sul territorio in base alle varie necessità;
- g) accumulare la neve su uno dei lati per le strade a maggior traffico, secondo le disposizioni della direzione del Servizio.

ART.4 - DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI

Ogni Impresa dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite per le esigenze della circolazione e sicurezza degli utenti della strada.

Dovrà inoltre provvedere affinché il servizio venga svolto regolarmente e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio tecnico.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme integralmente contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio suddetto. Detto personale dovrà comunque essere assicurato. L'Impresa sarà unica responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

Il rappresentante legale della Ditta appaltatrice del servizio sarà responsabile di qualunque danno che possa derivare alle persone e cose colpite in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e terrà sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad osservare scrupolosamente le norme in vigore (e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di assunzione, anche obbligatoria della manodopera in genere ed in particolare le norme di cui alla legge 2.4.1968 n°482 e s.m.i..

Al fine di controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la stazione appaltante, al momento di emanare il certificato di pagamento dell'ultima rata, darà notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori all'Ispettorato del Lavoro, all'Inail ed all'Inps.

Nella stessa occasione verrà ulteriormente verificata la correttezza della regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni.

L'impresa dovrà inoltre risultare in regola con la vigente normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili L.68/99 e con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, nonché con la quantificazione di costi per la sicurezza, che devono risultare congrui rispetto al tipo di appalto.

ART.5 - MODO D'APPALTO

L'appalto avrà luogo secondo le forme e modalità che intenderà adottare l'Amministrazione Comunale in fase di approvazione del presente capitolato speciale d'appalto.

ART.6 – CAUZIONI

Le cauzioni provvisorie e definitive previste rispettivamente dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., possono essere costituite, a scelta dell'offerente, mediante assegno circolare non

trasferibile o mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dell'importo dei lavori e deve essere accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente dopo la stipula della consegna definitiva al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva deve essere costituita dall'esecutore del servizio per un importo pari al 10% dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei limiti e con le modalità di cui al comma 5 art. 103 D.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 7 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di contratto, registrazione e successive occorrenti saranno a carico della ditta appaltatrice. L'I.V.A. è a carico del Comune.

ART.8 - PAGAMENTI

Le prestazioni saranno determinate a misura.

L'Appaltatore redigerà, per le prestazioni eseguite, specifici rapporti che saranno mensilmente consegnati all'ufficio tecnico di riferimento.

I servizi e le altre prestazioni saranno valutati secondo le disposizioni dei prezzi orari derivanti dall'espletamento della gara d'appalto e l'ufficio tecnico verificherà gli orari di inizio e fine del servizio.

Successivamente la ditta appaltatrice potrà presentare regolare fattura.

Il pagamento dei compensi per fermo macchina annuali avverrà entro il mese di maggio di ogni anno, al termine della stagione invernale.

I compensi fissi, erogati alla fine di ogni stagione invernale, verranno proporzionalmente ridotti quando l'importo dei lavori effettivamente eseguiti superi l'importo variabile annuale presunto previsto a base di gara secondo la tabella seguente:

SUPERAMENTO DELL'IMPORTO VARIABILE ANNUO PRESUNTO	RIDUZIONE DEL COMPENSO FISSO
---	---------------------------------

Da 0% al 50%	Nessuna riduzione
Da 50,1 al 75%	Riduzione del 10% dei compensi fissi
Dal 75,1% al 100%	Riduzione del 20% dei compensi fissi
Oltre il 100,1%	Riduzione del 50% dei compensi fissi

Alla fine dei mesi di dicembre e maggio, l'Impresa è tenuta a presentare regolare fattura nella quale verranno indicate le prestazioni di fornitura e spargimento sale o salgemma effettuate, previa verifiche delle prestazioni con l'ufficio tecnico comunale.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di apposita fattura e solo in assenza di formale contestazione sull'intervento.

Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, per la durata contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura del servizio dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. È fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e il Comune potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Torino ed alla Prefettura.

ART.9 - RESPONSABILITÀ

La ditta dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge particolarmente in ordine alla assunzione del personale, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà rendere il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità e richiesta molestia di sorta, sia in merito a quanto sopra, sia per quanto riguarda le prescrizioni impartite dalle leggi e dalle autorità competenti circa l'attitudine dei singoli veicoli e conducenti a svolgere il lavoro loro affidato.

Eventuali danni arrecati al patrimonio comunale come rimozione di guide, cordoli, paline segnaletiche ecc., saranno addebitati all'impresa, analogamente per quanto attiene i danni arrecati a terzi.

È a carico della ditta appaltatrice, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi.

L'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi art. 129 del D.lgs. 50/2016 nell'esecuzione del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART.10 - PENALITÀ

Per i mezzi che si presenteranno in servizio con ritardo verrà applicata una penalità di € 100,00 per la prima ora o frazione di ora di ritardo ed oltre l'ora di ritardo € 200,00 per ogni ora o frazione fino a tre ore. Gli stessi mezzi se si presenteranno oltre le tre ore, quindi con grave ritardo potranno non

essere più accettati e saranno considerati assenti. In questo caso la disponibilità del mezzo verrà considerata tenendo conto dei giorni di effettivo intervento ai fini della corresponsione delle indennità. Inoltre le maggiori spese sostenute dal Comune per l'esecuzione dei lavori con mezzi propri o con altra ditta verranno addebitate all'impresa.

Analoga penalità verrà applicata nel caso si presentino al magazzino mezzi inefficienti o comunque non conformi a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

I mezzi sorpresi a svolgere lavoro non conformemente alle disposizioni impartite o fuori dagli itinerari prescritti ovvero fermi senza giustificato motivo, saranno passibili di una penalità variabile da € 50,00 a € 150,00 a seconda della gravità del fatto, i tempi di fermata ingiustificata non saranno compensati.

L'importo delle penalità sarà dedotto dalla liquidazione degli stati d'avanzamento senza esperire formalità alcuna, restando impregiudicato comunque il diritto per il Comune di adottare quei maggiori provvedimenti che si rendessero necessari.

L'Impresa, sarà responsabile in via amministrativa e penale dei danni patiti dall'utente della strada in caso del verificarsi di incidenti dovuti alle inadempienze sopra riportate.

ART.11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non contemplato e non in contrasto con il presente capitolato si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge relative alla stipula dei contratti per servizi, di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.

ART.12 - SUBAPPALTO

Il subappalto del presente servizio è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs.50/2016 e s.m.

ART.13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall' art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La risoluzione del contratto potrà avvenire nei seguenti casi:

- 1) quando l'Impresa ritardi ad iniziare il servizio oltre il decimo giorno del verbale di consegna;
- 2) ove per qualsiasi caso o ingiustificato motivo sospenda il servizio per oltre 48 ore consecutive;
- 3) in caso di abituale negligenza o deficienza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il servizio stesso, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Comunale;
- 4) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- 5) quando senza consenso dell'Amministrazione avesse ceduto tutto od in parte ad altri, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi relativi al contratto;

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento con notifica tramite raccomandata A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore e si provvederà:

- a. senza indugio all'incameramento della cauzione;
- b. ad una nuova aggiudicazione alla ditta che segue nell'ordine di graduatoria della gara, ovvero, in mancanza:
 - i. ad una nuova gara con oneri a carico dell'aggiudicatario;
 - ii. alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo eventualmente all'azione giudiziaria.

Ai contratti stipulati con l'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti l'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio;

Non trova applicazione il principio di cui all'art.1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Torino.

ART.14 – PREZZI

Le varie prestazioni saranno compensate applicando il seguente elenco prezzi che va riferito al noleggio di ogni mezzo e comprende tutti gli oneri relativi a conducente, carburante, lubrificante ed ogni altra spesa quali assicurazioni, riparazioni, manutenzioni, ecc.

Zone	Tipologia automezzo	€/ora	Ore indicative / anno	Costo stimato del servizio	Quota fissa per disponibilità del mezzo per la durata della stagione invernale	Importo a base di gara presuntivo ad anno
Zona 1	Trattore agricolo gommato di potenza 80-100 HP munito di quattro ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale di larghezza superiore alla larghezza del trattore orientabile, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista.	82,45	57	4.700,00	1.800,00	6.500,00
Zona 2	Trattore agricolo gommato/ autocarro di potenza 80 -100 HP con due ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile di larghezza superiore alla larghezza del mezzo, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista.	76,47	51	3.900,00	1.600,00	5.500,00
Zona 3	Trattore agricolo gommato/ autocarro 80-100 HP con due ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile di larghezza superiore alla larghezza del mezzo, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista di potenza.	75,55	45	3.400,00	1.600,00	5.000,00
Zona 4	Trattore agricolo gommato di potenza 80-100 HP con quattro ruote motrici munito di idonea lama spartineve frontale orientabile e posteriore di larghezza superiore alla larghezza del trattore, compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista.	83,82	69	5.700,00	1.800,00	7.500,00
Zona 5	Pala gommata, macchina operatrice, con quattro ruote motrici, con potenza da 60-80 HP compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista	66,00	24	1.584,00	1.600,00	4.500,00
	Autocarro di portata utile da 80 - 120 q. da adibire al trasporto della neve compreso ogni onere per lo svolgimento del servizio, ed autista	57,22	23	1.316,00		
Zona 6	Autocarro con portata 35 q. con sabbiatrice trasportata di capacità pari a mc.1,50-2,00	79,02	87	6.875,00	2.000,00	13.000,00
	Fornitura di miscela di sabbia e sale per sabbiatrice	75,00	55	4.125,00		
Zona 7	Autocarro con portata 35 q. con sabbiatrice trasportata di capacità pari a mc. 1,50-2,00	79,38	137	10.875,00	2.000,00	17.000,00

	Fornitura di miscela di sabbia e sale per sabbiatrice	75,00	55	4.125,00		
Zona 8	Sgombero neve e trattamento antigelo dai marciapiedi e di aree indicate in planimetria con quattro operatori e due mezzi spargisale adeguati.	30,00	240	7.200,00	1.800,00	10.000,00
	Fornitura sale antigelo per marciapiedi			1.000,00		
TOTALE COSTO annuo SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, ANTIGELO strade e marciapiedi				54.800,00	14.200,00	69.000,00
TOTALE COSTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANTIGELO strade e marciapiedi triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021				164.400,00	42.600,00	207.000,00

ART.15 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente recarsi, prima della manifestazione d'interesse, sui luoghi dove devono essere eseguiti i servizi richiesti, dichiarare di aver preso visione delle condizioni generali e di poter provvedere all'espletamento del servizio con le peculiarità che esso richiede.

ART.16 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008, il Comune di Bussoleno ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza. Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà presentare alla Direzione di Esecuzione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte del Comune, sono causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dal D.Lgs.50/2016.

ART.17 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

ART. 18 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con affidamento secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante percentuale unica di ribasso, rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt.97 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di parità, si procederà a norma dell'Art.77 del R.D. 23/5/1924 n.827.

Nel caso di differenze tra prezzo unitario in cifre e in lettere varrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del miglior offerente solo dopo aver individuato le risultanze di gara, predisposto le relative graduatorie e aver accertato il possesso della disponibilità dei mezzi e dell'attrezzatura richiesta dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Tutte le condizioni di cui al presente capitolato sono valide, indipendentemente dal numero di lotti per cui si concorre.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 nonché:

- essere iscritti al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);
- aver eseguito, mediante attività diretta o indiretta svolta nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando, interventi analoghi, anche in subappalto, con importo pari almeno all'importo a base di gara per ogni singola zona;
- aver sostenuto nel triennio antecedente un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi quiescenza, non inferiore ad € 5.000,00. Tra il costo del personale può essere compreso anche il costo per il titolare in caso di impresa individuale (da assimilare ai contributi versati a al reddito dichiarato) e per i soci in caso di s.n.c. o s.a.s.;
- avere adeguata attrezzatura e macchinari per lo svolgimento del servizio.

APPENDICE RELATIVA A SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO MARCIAPIEDI STAGIONI INVERNALI 2018/2019 2019/2020 2020/2021. Zona 8.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI AMMISSIONE

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spargimento di sale sui marciapiedi nelle stagioni invernali 2018/2019 2019/2020 2020/2021 con inizio dalla data di aggiudicazione al 30/04/2021.

Il servizio deve essere reso con l'impiego di 4 persone, che utilizzeranno i propri macchinari ed attrezzature, consistenti almeno in:

- n.2 trattori con lama frontale per pulizia marciapiedi;
- n.4 pale da neve;
- carrello manuale o motorizzato spargisale.

Il combustibile per il funzionamento del macchinari sarà a carico della Ditta appaltatrice.

Il sale o salgemma per il trattamento antigelo verrà fornito in sacchi da 25 Kg da parte della Ditta appaltatrice e la Ditta dovrà dimostrare di avere almeno un bancale disponibile ad inizio stagione e che dovrà essere tenuto a disposizione per la stagione invernale in corso, ed adeguatamente rimpiazzato durante l'uso.

Il corrispettivo per il servizio individuato per la zona marciapiede è composto da indennità di reperibilità e costo per le ore di servizio effettivamente svolte oltreché della fornitura e spargimento del materiale antigelo di cui sopra.

Si precisa che il numero delle ore indicate nel prospetto per la formulazione del valore a base di gara è puramente indicativo e come tale non vincolante. Il reale compenso all'appaltatore avverrà sulla base delle specifiche prestazioni che verranno eseguite e quindi senza che, per questo, possano essere avanzate pretese da parte della ditta appaltatrice. Nel caso che le operazioni si realizzino nei giorni festivi e nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00), i compensi orari saranno aumentati del 10%.

Tutti gli operatori che svolgeranno il servizio dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

L'Appaltatore dovrà iniziare il servizio di sgombero e/o trattamento antigelo autonomamente in funzione del preavviso ricevuto dal servizio di allerta meteorologico e comunque quando la neve raggiunga i 5 cm di altezza sui marciapiedi ed andrà continuato fino alla fine della nevicata in modo da garantire la percorribilità del marciapiede in sicurezza ed in ogni caso in accordo con l'ufficio tecnico.

Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Sorveglianti Stradali o dai Funzionari preposti.

In caso di nevischio (neve inferiore ai 5 cm di altezza) lo sgombero avverrà a fine nevicata, con successivo spargimento di sale per ottimizzare la percorribilità dei marciapiedi, seguendo gli itinerari prestabiliti e le zone di competenza indicati su apposita cartografia allegata al presente capitolato.

La Ditta incaricata avrà a disposizione un GPS con la possibilità di indicare quale servizio si sta svolgendo e che monitorerà la percorribilità stradale e l'orario di durata della prestazione in modo da permettere la registrazione dei dati raccolti da parte degli incaricati del Comune. L'impresa registrerà i quantitativi di materiale impiegato su apposito modulo che, controfirmato dal conducente, sarà unico documento comprovante il servizio effettuato e sulla base del quale sarà predisposta la contabilità dei lavori e la corresponsione dei pagamenti.

L'Impresa a inizio e fine servizio è obbligata ad accendere/spegnere il dispositivo GPS e a comunicare tempestivamente i due momenti al reperibile di turno, tramite due avvisi telefonici.

Gli operatori dovranno iniziare il servizio in funzione delle previsioni ricevute dall'allerta meteorologico tramite messaggio telefonico per iniziare lo sgombero della neve e/o il trattamento antigelo seguendo gli itinerari prestabiliti e le zone di competenza indicati nel contratto in funzione dell'apposita cartografia allegata al presente capitolato.

Le ditte disporrà di recapito telefonico cellulare presso il quale dovranno esservi permanentemente nelle ore diurne e notturne persone idonee a ricevere le disposizioni della Direzione del Servizio ed impartire gli opportuni ordini per l'espletamento dei compiti affidati. I nominativi degli incaricati della ditta ed il recapito telefonico di reperibilità dovranno essere comunicati alla Direzione stessa.

La ditta dovrà garantire inoltre il coordinamento dei mezzi d'opera con proprio personale qualificato con mansioni di assistente al servizio che dovrà riferire qualsiasi problema inerente il servizio alla Direzione o al personale tecnico comunale preposto.

La Direzione del Servizio si riserva altresì di dare ordini di stato di preallarme (avviso tramite messaggio su telefono cellulare) ed in tal caso la ditta si terrà a disposizione per gli interventi.

In caso di ordine di entrata in servizio il personale posto in preallarme dovrà iniziare il servizio entro 30 minuti.

Per le stagioni invernali si prevede un servizio di informazione locale sugli eventi nevosi con un preavviso sul verificarsi dell'evento tramite messaggio telefonico sui numeri indicati dalle ditte appaltatrici. Tale messaggio costituisce ordine di preallarme e dal quale la Ditta dovrà attivarsi autonomamente per avviare gli interventi di sgombero neve dai marciapiedi e dalle aree di competenza, nonché di trattamento antigelo sui vari tratti.

La ditta si impegna a fornire il personale per il numero di ore consecutive richiesto dalla Direzione, qualunque sia detto numero, rimanendo a carico della ditta l'onere e la responsabilità circa l'eventuale sostituzione del personale di guida qualora l'intervento si protragga oltre le 8 ore.

Alla ditta viene corrisposta una indennità fissa stagionale per ogni operatore richiesti dall'appalto onde assicurare o garantire il pronto intervento e l'efficienza del servizio stesso.

Qualora, per qualsiasi motivo, compresa la forza maggiore, l'appaltatore non iniziasse e non effettuasse il servizio nel tempo prescritto, il Comune avrà la facoltà di procedere direttamente, con mezzi propri o con quelli di altra ditta, addebitando all'appaltatore inadempiente le penalità previste dal presente capitolato e l'eventuale maggiore spesa, riservandosi ogni azione per i danni. Per tale circostanza l'impresa non potrà rivendicare pretese di sorta sull'indennità prevista per la disponibilità dei mezzi.

Per l'esecuzione degli interventi si dovranno rispettare i percorsi indicati nella planimetria allegata al presente capitolato, salvo diverse indicazioni impartite dalla Direzione del servizio.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare tutte le norme integralmente contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e degli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio suddetto. Detto personale dovrà comunque essere assicurato. L'impresa sarà unica responsabile in caso di incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

ART.2 - PENALITÀ

Per il personale che si presenterà in servizio con ritardo verrà applicata una penalità di € 50,00 per la prima ora o frazione di ora di ritardo ed oltre l'ora di ritardo di € 70,00, per ogni ora fino a tre ore. Se gli operatori si presenteranno dopo oltre tre ore, quindi con grave ritardo, potranno non essere più accettati nel qual caso saranno considerati assenti. In questo caso la disponibilità del mezzo/operatore verrà considerata tenendo conto dei soli giorni di effettivo intervento ai fini della corresponsione delle indennità. Le maggiori spese sostenute dal Comune per l'esecuzione dei lavori con mezzi propri o con altra ditta verranno addebitate all'impresa.

Analoga penalità verrà applicata nel caso si presentino al magazzino mezzi inefficienti o comunque non conformi a quanto stabilito all'art. 14 del presente capitolato.

L'importo delle penalità sarà dedotto dalla liquidazione degli stati d'avanzamento senza esperire formalità alcuna, restando impregiudicato comunque il diritto per il Comune di adottare quei maggiori provvedimenti che si rendessero necessari. L'Impresa, sarà responsabile in via amministrativa e penale dei danni patiti dall'utente della strada in caso del verificarsi di incidenti dovuti alle inadempienze sopra riportate.

ART.3 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente recarsi, prima della manifestazione d'interesse, sui luoghi dove devono essere eseguiti i servizi richiesti, dichiarare di aver preso visione delle condizioni generali e di poter provvedere all'espletamento del servizio con le peculiarità che esso richiede.

Bussoleno 15 ottobre 2018

Il Responsabile del Procedimento
geom. Claudio Venturetti